



## CORTE DEI CONTI

---

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione f.f.	Maurizio Stanco
Consigliere	Rossana Rummo, Relatore
Primo referendario	Michela Muti
Referendario	Giovanni Natali

a seguito della camera di consiglio del 21 febbraio 2019

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTO la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. del 6 settembre 2011 n. 149;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni;

VISTE le pronunce della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 57/PRSP/2017; n. 120/PRSP/2017, n.25/PRSP/2018, n.134/PRSP/2018, con le quali è stata avviata e sottoposta a conseguente attività di controllo la procedura di dissesto guidato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011;

VISTA la nota del responsabile del Servizio finanziario del Comune di Manfredonia, pervenuta alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia in data 24 dicembre 2018, acquisita al prot. n.4881, con la quale è stata trasmessa la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18 dicembre 2018 recante il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 *bis* del TUEL;

VISTA la relazione sull'attività di monitoraggio semestrale al 31 dicembre 2018 del piano di rientro, acquisita in data 31 gennaio 2019 al prot. n.331 e sottoscritta dall'Organo di Revisione e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 6 dell'8/02/2019 che ha fissato per il giorno 21 febbraio 2019 la camera di consiglio della Sezione;

UDITO il Magistrato relatore Dott.ssa Rossana Rummo;

Ritenuto in

### **FATTO**

Con la deliberazione n.57/PRSP/2017, relativa all'esame dei rendiconti 2011-2014, oltre ad accertare una lunga serie di criticità, questa Sezione chiedeva al Comune di Manfredonia, ai sensi e con gli effetti previsti dall'art.6, comma 2, del D.Lgs. n.149/2011 (c.d. "dissesto guidato"), l'approvazione di un piano di rientro triennale (esercizi 2017-2019) *"con obbligo di monitoraggio semestrale da inviare a questa Sezione entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, che preveda l'integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e dei debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano e, inoltre, la completa restituzione della anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati"*.

Con la deliberazione consiliare n.29 del 26 giugno 2017, il Comune di Manfredonia, tra l'altro, approvava il piano di rientro triennale richiesto.

Questa Sezione, con pronuncia n.120/PRSP/2017, accertava la congruità del piano triennale di rientro, approvato e presentato dal Comune di Manfredonia a seguito della deliberazione n.57/PRSP/2017, quale prima misura correttiva necessaria al fine di evitare la condizione di dissesto finanziario; rinviava la verifica degli effetti delle misure correttive, già adottate o da adottare nel corso del triennio considerato, al previsto monitoraggio semestrale; ordinava al Comune di Manfredonia e ai Revisori dell'ente, senza necessità di alcuna richiesta da parte di questa Sezione, entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, di trasmettere ogni dato ed elemento utile per la verifica del rispetto degli obiettivi intermedi e finale previsti dal piano triennale di rientro approvato; precisava che l'accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi finali previsti nel piano di rientro avrebbe determinato, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art.6, comma 2, del D.Lgs. n.149/2011, la trasmissione degli atti al Prefetto e alla competente Commissione permanente; ordinava ai Revisori dell'ente di svolgere una attenta attività di monitoraggio e vigilanza e di riferire ogni aspetto rilevante.

Con la pronuncia n.25/PRSP/2018 veniva accertato il mancato rispetto da parte dell'ente del piano triennale di rientro con riferimento al secondo semestre 2017 e, conseguentemente, si invitava il Comune di Manfredonia ad avviare e a realizzare, con la massima rapidità, le misure correttive previste nel piano di rientro e ogni altra misura necessaria e si rinviava la verifica degli effetti delle misure correttive, già adottate o da adottare nel corso del periodo considerato dal piano di rientro, ai successivi monitoraggi semestrali.

Con la pronuncia n.134/PRSP/2018 veniva confermato, anche con riferimento al primo semestre 2018, il mancato rispetto da parte dell'ente del piano triennale di rientro, si invitava il Comune di Manfredonia ad avviare e a realizzare, con la massima rapidità, le misure correttive previste nel piano di rientro e ogni altra misura necessaria e si precisava che, il mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano di rientro per la fine dell'esercizio 2018 avrebbe potuto determinare l'applicazione delle misure previste dall'art.6, co.2 del D.Lgs. n.149/2011.

Con nota del responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Manfredonia, pervenuta alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, in data 24 dicembre 2018, acquisita al prot. n.4881, è stata trasmessa la deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 18 dicembre 2018, immediatamente esecutiva, recante il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 *bis* e ss. del TUEL

Con nota, acquisita al prot. n.331 del 31 gennaio 2019, è pervenuta, altresì, la relazione sull'attività di monitoraggio al 31 dicembre 2018 del piano di rientro triennale, approvato e presentato dal Comune di Manfredonia a seguito della deliberazione n.57/PRSP/2017, quale prima misura correttiva necessaria al fine di evitare la condizione di dissesto finanziario. La relazione, sottoscritta dall'Organo di revisione del Comune di Manfredonia e dal responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Manfredonia, evidenzia l'effettivo mancato conseguimento degli obiettivi parziali previsti nel piano, in particolare a fronte di un deficit di liquidità previsto pari ad euro 3,633,795,03; la situazione di cassa effettiva al 31 dicembre denota un decisivo peggioramento con un deficit conseguito pari ad euro 8.317.025,46.

## **DIRITTO**

Secondo il dettato dell'art. 243 *bis*, comma 1, del TUEL, gli enti locali per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il secondo periodo del su richiamato art. 243 *bis*, per effetto delle modifiche normative introdotte dal D. L. 6/03/2014 n. 16 convertito dalla L. 2/05/2014 n. 68, prevede che la predetta procedura di riequilibrio non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione di dissesto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

Il comma 3 del predetto art. 243 *bis* del TUEL aggiunge che: *“il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai*

*sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo".*

Osserva, infatti, il Collegio che la disciplina dettata dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 prevede tre fasi: la prima che può trarre origine dalle funzioni di controllo assegnate dalla su richiamata L. n. 266/2005 o dalle verifiche svolte dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato e che evidenzia comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario; in tal caso la Sezione regionale di controllo emette specifica pronuncia ed assegna all'ente locale un termine per l'adozione delle necessarie misure correttive; la seconda fase con la quale la Sezione regionale di controllo, verifica l'adozione, entro il termine assegnato, delle necessarie misure correttive, e che può concludersi con una mera presa d'atto dell'adozione delle misure correttive e del venire meno delle situazioni di squilibrio oppure, può comportare, nel caso di mancata adozione delle misure correttive, la trasmissione degli atti al Prefetto ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Infine, può verificarsi una terza ed ultima fase in cui la Sezione regionale di controllo accerta, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione degli atti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle misure correttive e la sussistenza delle condizioni di dissesto cui all'articolo 244 del TUEL.

Allo stato attuale, risultano completate le prime due fasi posto che, questa Sezione, con deliberazione n.57/PRSP/2017 invitava il Comune di Manfredonia ad adottare un piano di rientro dalla situazione deficitaria e specifiche misure correttive. Mentre, con successiva deliberazione n.120/PRSP/2017 accertava la congruità del piano di rientro adottato dall'Ente, quale prima misura correttiva necessaria ad evitare la condizione di dissesto finanziario, e rinviava la verifica degli effetti delle misure correttive adottate, nonché di quelle da adottarsi per il pagamento integrale dei debiti certi liquidi ed esigibili esistenti e dei debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano e la completa restituzione della anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi, alle date

previste per il monitoraggio infrannuale. Successivamente procedeva, al termine di ogni semestre, alle attività di controllo sullo stato di attuazione delle predette misure correttive.

Ritiene, quindi, il Collegio che la procedura avviata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 debba essere sospesa, potendo l'Ente avvalersi del disposto normativo di cui all'art. 243 *bis*, secondo periodo, del TUEL che, nella versione novellata dal D. L. n. 16/2014, consente il ricorso alla procedura di riequilibrio sino a quando non sia decorso il termine assegnato dal Prefetto per la deliberazione del dissesto.

La Sezione rammenta che, ai sensi dell'art. 243 *bis*, comma 5 del TUEL (così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 888, lett. a della Legge 27 dicembre 2017, n. 205), entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, l'Ente è tenuto a deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

Il Collegio ritiene, inoltre, utile evidenziare che, ai sensi dell'art. 243 *quater*, comma 7, del TUEL, la mancata presentazione del piano entro il predetto termine di 90 giorni, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

Conseguentemente, in presenza delle su esposte condizioni contemplate dal comma 7 dell'art. 243 *quater*, per le quali è prevista la ripresa del procedimento ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011, non si potrebbero rinnovare i passaggi procedurali già definiti e la procedura riprenderebbe il suo corso (Sezione Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2013/QMIG).

### **P Q M**

La Sezione, ai sensi degli articoli 243 *bis* e seguenti del TUEL:

- sospende la procedura di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 fino

all'estinzione della procedura di riequilibrio.

- dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto:

- 1) al Prefetto della Provincia di Foggia;
- 2) alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e per essa alla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 3) al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Manfredonia;
- 4) all'Organo di revisione del Comune di Manfredonia, ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.

Così deciso in Bari il giorno 21 febbraio 2019.

Il Magistrato relatore

F.to Rossana Rummo

Il Presidente f.f.

F.to Maurizio Stanco

Depositata in Segreteria il 21 febbraio 2019

Il Direttore della Segreteria

F.to dott.ssa Marialuce Sciannameo